

**Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - responsabilità del vettore -
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013**

Cause di esonero dalla responsabilità "ex recepto" - Furto - Caso fortuito - Configurabilità -
Esclusione - Limiti.

In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013